

Convenzione tra i Comuni della Provincia di Rovigo per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Ecoambiente s.r.l, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge

L'anno, il giorno ... del mese ..., tra:

1. il quale interviene al presente atto in qualità di del Comune di in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
2.il quale interviene al presente atto in qualità di del Comune di in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
3. il quale interviene al presente atto in qualità di del Comune di in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

.....
.....
.....

congiuntamente anche "le Parti".

Premesso che

- Ecoambiente s.r.l. è una società a responsabilità limitata operante nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti, in base al relativo statuto conformata al modello in house;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016, le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto;
- ai fini della realizzazione di tale assetto organizzativo, l'art. 16, comma 2 stabilisce che gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3 C.C., e che in ogni caso i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, aventi durata anche superiore a cinque anni in deroga all'art. 2341-bis, comma1, C.C.;

- lo statuto della Ecoambiente s.r.l. attribuisce ai soci un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Ecoambiente s.r.l. e questo in particolare mediante le prerogative riservate all'Assemblea societaria;
- le Parti intendono, peraltro, implementare ulteriormente il controllo analogo altresì mediante il ricorso allo strumento contemplato dall'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 e cioè mediante la disciplina contenuta in apposita Convenzione che, in deroga all'art. 2341-bis, comma 1 C.C., presenta una durata pari a quella della Ecoambiente s.r.l. tutto ciò premesso

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Richiamo delle premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto.

1. La presente Convenzione disciplina l'esercizio, da parte dei Comuni ricadenti nella circoscrizione della Provincia di Rovigo, del controllo analogo congiunto nei confronti della Ecoambiente s.r.l., ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell'affidamento alla società del servizio di gestione integrata dei rifiuti a mezzo del Consiglio di Bacino Rovigo, che opera in nome e per conto degli Enti locali associati.

L'esercizio congiunto del controllo analogo avviene nel rispetto dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti come definita dal Consiglio di Bacino Rovigo, che esercita tale funzione a prescindere dalla natura del soggetto affidatario.

Art. 3 – Durata.

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2050, ossia pari a quella della Ecoambiente s.r.l. come attualmente risultante dallo Statuto societario, in deroga all'art. 2341, comma 1-bis C.C.
2. Le Parti possono, di comune accordo, decidere la scadenza anticipata della presente Convenzione; in tal caso cessa l'affidamento in house alla Ecoambiente, a meno che non vengano contestualmente implementate forme alternative di esercizio del controllo analogo.
3. Non è consentito il recesso da parte del singolo Comune, fino a quando perdura l'affidamento in house alla Ecoambiente s.r.l. della gestione integrata dei rifiuti nella Provincia di Rovigo.

Art. 4 – Assemblea del controllo analogo.

1. Gli Enti locali della Provincia di Rovigo esercitano il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 mediante la costituzione dell'Assemblea del controllo analogo disciplinata dalla presente Convenzione.
2. Ciascun Ente locale della Provincia di Rovigo partecipa all'Assemblea del controllo analogo con una quota determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel proprio territorio come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, aggiornato dall'Assemblea entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. Il prospetto iniziale delle quote è allegato alla presente Convenzione.
3. La partecipazione all'Assemblea del controllo analogo costituisce adempimento di dovere istituzionale e avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento.
4. L'Assemblea del controllo analogo è validamente costituita quando siano presenti almeno n. 30 dei Comuni della Provincia di Rovigo e questi rappresentino almeno 600 quote millesimali.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea del controllo analogo sono adottate con il voto favorevole di almeno n. 30 dei Comuni della Provincia di Rovigo che rappresentino almeno 600 quote millesimali.
6. L'Assemblea del controllo analogo delibera, prima dell'Assemblea dei soci dell'Ecoambiente s.r.l., sugli argomenti riservati alla competenza dell'Assemblea societaria ai sensi dello statuto societario. L'Assemblea del controllo analogo definisce le deleghe da attribuire all'Amministratore delegato ed eventualmente al Presidente ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario.
7. Per i fini di cui all'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in caso di organo amministrativo collegiale, l'Amministratore delegato della Ecoambiente s.r.l. viene designato dal Comune di Rovigo. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione vengono designati congiuntamente dai Comuni della Provincia. A tal fine, gli Enti locali ricercano tra di loro, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, l'unanimità dei consensi. Laddove l'unanimità risulti non possibile, le designazioni avvengono con i quorum di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Nel caso di amministratore unico, gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione ricercano tra di loro, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, l'unanimità dei consensi sul nominativo da designare. Laddove l'unanimità risulti non

possibile, le designazioni avvengono con il voto favorevole di almeno n. 30 dei Comuni della Provincia di Rovigo che rappresentino almeno 700 quote millesimali.

Art. 5 – Convocazione e presidenza dell'Assemblea del controllo analogo.

1. L'Assemblea del controllo analogo è convocata dal Sindaco del Comune che presiede il Consiglio di Bacino o, in alternativa, da tanti Sindaci che rappresentino almeno 10 comuni del bacino.
2. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente all'indirizzo risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) oppure all'indirizzo comunicato dall'Ente con raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Assemblea o dichiarato dal legale rappresentante in sede di Assemblea e risultante dal verbale dell'Assemblea medesima. La convocazione può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata presso la sede del singolo Comune o al diverso indirizzo comunicato dall'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Assemblea del controllo analogo.
3. La convocazione indica la sede, il giorno, il mese, l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta dell'Assemblea del controllo analogo. La documentazione deve in ogni caso essere inviata cinque giorni lavorativi liberi prima della data stabilita per la seduta dell'Assemblea del controllo analogo. In caso di urgenza l'Assemblea del controllo analogo potrà essere convocata con un preavviso di 48 ore e, in tal caso, alla convocazione è unita la documentazione necessaria.
4. I rappresentanti degli Enti locali sono tenuti a partecipare all'Assemblea essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale. La partecipazione di ciascun comune all'Assemblea avviene in persona del Sindaco ovvero dell'assessore o consigliere del medesimo Comune allo scopo delegati. È vietata la delega a soggetti diversi da quelli appena indicati.
5. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune che presiede il Consiglio di Bacino e, in caso di suo impedimento, dal componente più anziano presente in Assemblea.
6. Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dei lavori, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

7. Delle sedute è redatto sommario verbale, da parte del segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

8. Il Presidente dell'Assemblea del controllo analogo trasmette ai singoli Comuni e alla Ecoambiente s.r.l. le deliberazioni dell'Assemblea medesima.

Articolo 6 – Sindacato di voto.

1. Tutte le Parti, a prescindere dalla posizione espressa dal singolo Comune nell'Assemblea del controllo analogo, si obbligano a partecipare ed esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei soci della Ecoambiente s.r.l. in conformità alla decisione assunta dall'Assemblea del controllo analogo con le maggioranze di cui al precedente articolo.

In caso di inadempimento è prevista una penale di 5000€ che, su richiesta di uno o più comuni adempienti, deve essere versata al Consiglio di Bacino, con modalità che saranno determinate dall'Assemblea del controllo analogo. Rimane fermo il diritto delle Parti adempienti al risarcimento di ogni danno causato dalla/e Parte/i inadempiente/i.

Nel caso in cui l'Assemblea del controllo analogo non riesca a deliberare con le maggioranze di cui al precedente articolo, l'assemblea societaria può adottare esclusivamente le delibere obbligatorie per legge, salve le necessarie valutazioni degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione e del Consiglio di Bacino in ordine alla permanenza dei presupposti per la conformazione in house della Ecoambiente s.r.l.

Art. 7 - Adesione di nuovi Enti Locali.

Qualora, in conformità allo statuto della Ecoambiente, entrino nel capitale della società altri Comuni, questi devono aderire alla presente Convenzione, in quanto strumento del controllo analogo ai sensi dell'art. 3-bis dello statuto della società.

Art. 8 - Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge

Gli Enti locali aderenti al Consiglio di Bacino esercitano in forma congiunta anche le attività di controllo ed indirizzo nei confronti di Ecoambiente previste da specifiche disposizioni di legge, quali l'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e l'articolo 147-quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: a tal fine essi operano mediante l'Assemblea del controllo analogo disciplinata dalla presente Convenzione e, ove necessario, con l'ausilio istruttorio e/o il coordinamento dei singoli apporti comunali da

parte degli uffici del Consiglio di Bacino, per l'attuazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e mediante idonei strumenti di coordinamento quale ad esempio la costituzione di un apposito ufficio comune formato dalle strutture comunali interessate per gli adempimenti previsti dall'art. 147-quater d.lgs. 267/2000.

Art. 9 - Obbligo di buona fede.

Le parti si impegnano a comportarsi, nell'esecuzione della presente Convenzione, secondo i principi di correttezza e buona fede.

Le Parti si impegnano a mantenere nello statuto della Ecoambiente s.r.l. disposizioni idonee a garantire il rispetto della presente Convenzione, finché intendano mantenere la conformazione in house della società.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie.

Nelle more dell'attribuzione ai Comuni e della ripartizione tra di essi delle quote attualmente possedute dal Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., le delibere dell'Assemblea del controllo analogo, prevista dalla Convenzione di cui al precedente articolo 3-bis, sono vincolanti per il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, oltre che per il Comune di Rovigo, ai fini delle votazioni da esprimere nell'Assemblea della Ecoambiente s.r.l.

Il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, che sottoscrive la presente Convenzione per accettazione, e il Comune di Rovigo sono pertanto obbligati a esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei soci della Ecoambiente s.r.l. in conformità alla decisione assunta dall'Assemblea del controllo analogo, come sopra stabilito per le Parti all'art. 6.

.....
.....